

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana SECONDA SEZIONE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso 1268/2002 proposto da:

contro

CONSORZIO LUCCHESE AUTOTRASPORTI PUBBLICI C.L.A.P.

e nei confronti di

non costituitosi in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

della procedura di aggiudicazione a trattativa privata, alla ** Assicurazioni, del contratto di fornitura di assicurazione afferente la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà o in uso alla stessa CLAP S.p.a. relativo al periodo 31.03.2002-31.03.2003

per l'annullamento e la revoca

della determinazione della CLAP S.p.a di procedere ad aggiudicare a trattativa privata l'appalto dei servizi assicurativi per il periodo dal 31.03.2002 al 31.03.2003, della deliberazione o altro atto formale del Consiglio di Amministrazione o di altro organo della stessa società, con cui si è provveduto all'aggiudicazione , a trattativa privata, alla SAI Assicurazioni del richiamato contratto di assicurazione , nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ancorché non conosciuto.

per il risarcimento del danno

ingiusto derivante al ricorrente dall'illegittima aggiudicazione del servizio assicurativo indicato, operato dalla resistente CLAP S.r.l. in favore della controinteressata **** S.p.a..

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Lucchese Autotrasporti Pubblici C.L.A.P.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 aprile 2005, relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio, gli avv.ti Claudio Bonacchi delegata da Stefano Grassi e Giuseppe Morbidelli;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente, titolare dell'Agencia Generale di Lucca della ** S.p.A.. è stato dal 1995 fino al 31.3.2000 l'assicuratore di CLAP S.p.A. in relazione al contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà o in uso alla stessa CLAP S.p.A.

Al momento di selezionare il contraente per la copertura del periodo assicurativo corrispondente all'anno 2000, CLAP (nota prot. 2670) ha indetto una procedura ristretta ai sensi del D. Lgs. n. 158/95 per l' affidamento del servizio assicurativo in oggetto.

Successivamente, essendo andata deserta la prima gara, CLAP ha indetto una procedura negoziata ristretta prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso (nota prot. n. 2811).

La gara è stata vinta dalla Compagnia ** con la quale è stato stipulato il relativo contratto di assicurazione per il periodo dal 31.03.2000 al 31.03.2001. Successivamente per il periodo 31.03.2001 – 31.03.2002 il contratto di assicurazione è stato stipulato con *** S.p.a.

In previsione della nuova scadenza la ricorrente venne ancora una volta contattata dalla *** Broker S.r.l (comunicazione del 14.03.02) che richiese di formulare una apposita offerta, indicando le condizioni economiche alle quali era disponibile ad assumere il rischio ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali di cui alla polizza già in essere ed in scadenza.

La ricorrente formulò la propria migliore offerta, quantificando in euro 399.400,00 il relativo premio.

In seguito ai solleciti della ricorrente, il Broker, con nota del 29.03.2002 comunicava l'intenzione della CLAP di aggiudicare il contratto alla SAI.

La ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso, deducendo la seguente causa petendi.

Violazione e falsa applicazione di legge: art. 97 Cost.; art. 1 L. 7 agosto 1990 n. 241. D. Lgs. 17.03.1995 n. 157; direttiva CEE 50/1992 (utilizzo di una procedura errata, quale la trattativa privata, per un appalto di servizi assicurativi a titolo oneroso); Eccesso di potere : in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta, della violazione del giusto procedimento e dei principi generali in materia di buona amministrazione, di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa; erroneità dei presupposti - travisamento dei fatti - difetto di istruttoria - difetto di motivazione -sviamento dalla causa tipica – illogicità manifesta -disparità di trattamento, in particolare sotto il profilo della violazione dei principi in materia di par condicio

Il Consorzio (CLAP) intimato resiste in giudizio;

DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio rileva la fondatezza dell'eccezione, sollevata dalla parte resistente, di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Si osserva, infatti, in primo luogo, come la stazione appaltante non sia un ente pubblico ma una società per azioni, a partecipazione pubblica, affidataria del servizio di trasporto urbano ed extraurbano della provincia di Lucca.

Oggetto del giudizio, in secondo luogo, è – come meglio specificato in premessa – l'aggiudicazione, a trattativa privata, del contratto di assicurazione afferente la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà o in uso alla stessa società, per il periodo 31.03.2002 – 31.03.2003.

Inerendo l'assicurazione direttamente al settore dei trasporti, si applica l'art. 5 D. Lgs. 17.03.1995 n. 158, relativo agli appalti di servizi nei c.d. settori esclusi (v., ad es. C. di S., IV, 16.03.2004 n. 1644).

In base a tale decreto, per la fornitura o gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-A (comprendente il trasporto terrestre) il controvalore, pari alla soglia prevista dall'art. 9, lett. c), è di €. 400.000 (v. anche C.di S., VI, 07.06.2001 n. 3090).

In punto di fatto, il valore del contratto di assicurazione controverso è inferiore alla predetta soglia.

Orbene, sia la giurisprudenza del Giudice della Giurisdizione (Cass., S.U., 20.11.2003 n. 17635) sia quella del Giudice Amministrativo (C. di S., V, 18.11.2004 n. 7554; T.A.R. Toscana, II, 20.06.2003 n. 2434) si è ormai orientata nel senso – dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare – che per gli appalti c.d. "sottosoglia" banditi da soggetti non aventi natura di enti pubblici, che applicano facoltativamente la normativa pubblicistica (comunitaria o interna) nella scelta dei contraenti, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario e non al Giudice Amministrativo.

Il Tribunale deve pertanto dichiarare il ricorso in esame inammissibile per difetto relativo di giurisdizione.

Le spese del giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II[^], definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 13 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Giuseppe DI NUNZIO - Presidente f.f., est.

Vincenzo FIORENTINO - Consigliere

Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere

F.to Giuseppe Di Nunzio

F.to Silvana Nannucci - Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APRILE 2005